

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INVESTIMENTI AI COMUNI CONSORZIATI

ART. 1 – Oggetto

È costituito per il triennio 2025-2026-2027 un fondo per l'assegnazione di contributi per interventi in conto investimenti ai Comuni consorziati della provincia di Belluno, finalizzati a sostenere spese di investimento come definite dall'art. 3, comma 18, della Legge 350/2003*.
(da integrare con spese di progettazione)

Saranno finanziabili le spese di investimento nei seguenti ambiti di intervento:

- **Servizi comunali**
 - Manutenzioni straordinarie su infrastrutture e immobili comunali;
 - Interventi per il risparmio energetico;
 - Interventi per lo sviluppo turistico.

Tra le spese finanziabili sono espressamente ricomprese quelle relative alla progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 sempre con riferimento agli interventi sopra meglio identificati.

ART. 2 – Misura del finanziamento

Nell'arco del triennio di riferimento sarà messo a disposizione dei Comuni consorziati un plafond quantificato come segue:

- € 50.000,00 a beneficio di ciascun Comune consorziato confinante con le province autonome di Trento e di Bolzano**
- € 75.000,00 a beneficio di ciascun Comune consorziato contiguo ai Comuni consorziati confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano**
- € 100.000,00 a beneficio di ciascun Comune consorziato “interno” ovvero non ricompreso nelle prime 2 categorie**

Il finanziamento ha carattere di *una tantum* e può essere utilizzato fino al 31/10/2027 per un massimo di tre iniziative ammesse a contributo, comunque sino alla concorrenza dell'importo totale stabilito per ciascun Comune.

Potranno essere finanziati interventi di Comuni singoli o associati ovvero di Unioni Montane delle quali fanno parte i Comuni consorziati, se da essi formalmente delegate.

Qualora il soggetto richiedente sia un Comune che presenta domanda sia in proprio sia su delega di altri Comuni, il limite massimo del contributo sarà pari all'importo dato dalla somma delle quote previste per ciascun Comune in base alla “fascia” di appartenenza (confinante, contiguo o interno) dei Comuni deleganti e del delegato. Qualora il soggetto richiedente sia un'Unione Montana, delegata da uno o più Comuni, il limite massimo del contributo sarà pari

all'importo dato dalla somma delle quote previste per ciascun Comune delegante in base alla fascia di appartenenza (confinante, contiguo o interno).

La misura del finanziamento potrà coprire fino al 100% del costo complessivo dell'intervento medesimo, ferma restando l'entità dell'importo totale messo a disposizione di ogni singolo Ente.

ART. 3 – Richiesta di contributo

L'assegnazione dei contributi avverrà a seguito della presentazione di specifica richiesta da parte dei Comuni consorziati o delle Unioni Montane se delegate, contenente chiara indicazione dei seguenti elementi:

- 1) descrizione dell'intervento, che deve rientrare tra quelli indicati all'art. 1;
- 2) tempi previsti di realizzazione;
- 3) costo complessivo previsto;
- 4) eventuali altre fonti di finanziamento, che andranno adeguatamente documentate, allegando copia dei relativi provvedimenti di concessione.
- 5) indicazione della fascia in cui ricade il Comune richiedente (confinante, contiguo, interno) e dei vari Comuni deleganti.

La richiesta sarà inoltrata attraverso la compilazione di *un form on line* presente al seguente indirizzo: <https://richiestecontributo.consorziobimpiave.bl.it/Richiesta2527>

Saranno finanziabili gli interventi avviati a far data dal 01/01/2025.

La scelta degli interventi da beneficiare verrà effettuata dal Consiglio Direttivo del Consorzio in base all'ordine di arrivo delle domande e fino a concorrenza della disponibilità di ciascun anno. I contributi saranno determinati nella misura di cui al precedente art. 2).

Non sono ammissibili modifiche di destinazione dei contributi già assegnati

ART. 4 – Durata degli interventi

Gli interventi beneficiati dal contributo dovranno necessariamente concludersi entro un anno dall'assegnazione.

Su specifica motivata richiesta da parte dell'Ente assegnatario del contributo, il Consiglio Direttivo del Consorzio potrà eventualmente valutare la concessione di una sola proroga dei termini di conclusione degli interventi per una durata massima di 6 mesi.

ART. 5 – Modalità di erogazione del contributo



L'erogazione del contributo concesso avverrà a seguito della rendicontazione della spesa sostenuta che dovrà pervenire al Consorzio **entro novanta giorni dalla conclusione degli interventi oggetto di finanziamento e comunque entro e non oltre il 30/09/2028.**

La rendicontazione sarà inoltrata attraverso la compilazione di *un form on line* presente al seguente indirizzo: <https://richiestecontributo.consorziobimpiave.bl.it/Erogazione2527>

ART. 6 – Logo del Consorzio

Con riguardo alle iniziative ed agli interventi finanziati in esecuzione del presente Regolamento, sulla documentazione prodotta, su tutte le opere realizzate e/o su tutti i beni acquistati **dovrà essere apposto con adeguato risalto il logo del Consorzio BIM Piave con la dicitura “Con il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno”.**

L'adempimento dell'onere previsto dal presente articolo dovrà essere adeguatamente documentato all'atto della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

*** Art. 3, comma 18, L. 350/2003:**

Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) *l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;*
- b) *la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;*
- c) *l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;*
- d) *gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;*
- e) *l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;*
- f) *le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;*
- g) *i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;*
- h) *contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;*

- i) *gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.*

Comuni Confinanti e Contigui come definiti dall'allegato B alla deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa del Fondo Comuni Confinanti n. 1 del 18 gennaio 2024 avente ad oggetto “ Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse “Fondo Comuni confinanti” di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. – approvazione del nuovo testo del Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa e della Segreteria tecnica”